



Prot. n. 6774

Ordinanza n. 66

Li, 23.07.2020

**OGGETTO: Chiusura sentiero sommitale cima della Sisilla per motivi di sicurezza.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

**PREMESSO che:**

- l'Alpe di Campogrosso, per il suo interesse turistico-montano, è frequentata, soprattutto nel corso della stagione estiva, da numerosi escursionisti provenienti da tutta Italia;
- è un ambiente di media e alta montagna e pertanto l'attività escursionistica presenta gradi elevati di pericolosità;
- tra le cime maggiormente frequentate, la falesia della Sisilla (mt. 1621 s.l.m.), costituisce uno tra i simboli più conosciuti della montagna vicentina;
- negli ultimi anni l'ascensione alla cima della Sisilla è stata funestata da incidenti mortali, dovuti per la maggior parte dei casi a distrazione e a mera fatalità;
- la cima della Sisilla è raggiungibile da sentieri che non risultano censiti nel catasto dei sentieri alpini della Regione del Veneto;
- La Regione Carabinieri Forestale "Veneto" Stazione di Valdagno, con propria nota Prot. nr. 250 del 07/07/2020 ha evidenziato una potenziale situazione di grave rischio di incidente, in particolare nel tratto sommitale, suggerendo di apporre adeguata segnaletica informativa in attesa di adeguare le vie di accesso alle norme vigenti.

**VISTA** la delibera del Commissario Straordinario nr. 63 del 10.07.2020 che stabilisce, quale atto di indirizzo, di avviare il procedimento per l'accatastamento del sentiero attrezzato che dal rifugio di Campogrosso conduce alla sommità della cima Sisilla e di apporre nei pressi dell'area adeguata segnaletica indicante l'insidiosità dei tracciati oggetto della messa in sicurezza, come da suggerimento dei Carabinieri Forestali, stazione di Valdagno, di cui alla nota prot. n. 6046 del 07.07.2020;

**RITENUTO** di interdire l'uso della ferrata in attesa della sua messa in sicurezza;

**PRESO ATTO** della disponibilità del CAI di Montecchio Maggiore della posa della cartellonistica informativa nella zona di accesso alla cima della Sisilla, previa fornitura del materiale;

**VISTO** il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il decreto sindacale in data 01/08/2018, prot. n. 8225, con il quale al sottoscritto era stato conferito l'incarico di Direzione di Settore 3 - Servizi tecnici e confermato con decreto del commissario prefettizio prot. n. 359 del 13.01.2020;

### ORDINA

1. Di non utilizzare la ferrata in quanto in fase di adeguamento alle norme vigenti.
2. La posa della cartellonistica informativa nella zona di accesso alla cima della Sisilla a cura del CAI di Montecchio Maggiore.
3. La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e trasmessa a:
  - CAI di Montecchio Maggiore (PEC: montecchiomaggiore@pec.cai.it)
  - Al Consorzio di Polizia Valle Agno (PEC: consorzio.valleagno@pecveneto.it)
  - Al Comando dei Carabinieri di Recoaro Terme (PEC: tv22180@pec.carabinieri.it)
  - Regione Carabinieri Forestali "Veneto" Stazione di Valdagno (PEC: fvi43702@pec.carabinieri.it)

Recoaro Terme li 23.07.2020



Il Responsabile del Settore 3  
Arch. Federico Moretti

#### **Avvertenze per il provvedimento amministrativo (Legge n. 241/1990)**

- il Responsabile del procedimento è l'Arch. Federico Moretti in qualità di Responsabile del Settore 3;  
- a norma dell' art. 3 c. 4 della Legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al T.A.R. del Veneto. E' ammesso altresì il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.